



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 14 giugno 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Collecervino (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 e 25 febbraio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente n. 1 del 1° febbraio 2023;

vista l'ordinanza del 13 giugno 2023, n. 29, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Chiara Grassi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Collecervino (PE) (6.061 abitanti) acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 3 febbraio 2022 (prot. n. 473) e 14 dicembre 2022 (prot. n. 5339).

L'Organo di revisione nelle proprie relazioni e nei questionari ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha comunque ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nella complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Le Sezioni di controllo accertano mediante specifiche pronunce il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di

irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

Il Comune ha approvato nei termini il rendiconto 2020 con delibera consiliare n. 9 del 30 aprile 2021 (tenuto conto della proroga al 31 maggio 2021 disposta con il decreto-legge n. 56 del 2021) ed in ritardo il rendiconto 2021, con deliberazione n. 7 del 31 maggio 2022 (scadenza 30 aprile).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della l. n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri per l'esercizio 2020 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	556.170,29	-	556.170,29
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)	4.500,00		4.500,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-		-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	551.670,29	-	551.670,29
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	33.334,16		33.334,16
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	518.336,13	-	518.336,13

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di competenza (W1) è di 556.170,29 euro, l'equilibrio di bilancio (W2) è pari a 551.670,29 euro e l'equilibrio complessivo (W3) a 518.336,13 euro.

Nell'esercizio 2021 si registrano i valori che seguono.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	882.309,08	52.312,66	934.621,74
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)	319.100,54		319.100,54
Risorse vincolate nel bilancio (-)	151.663,26		151.663,26
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	411.545,28	52.312,66	463.857,94
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-312.310,33		-312.310,33

Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	723.855,61	52.312,66	776.168,27
--	-------------------	------------------	-------------------

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Nel 2021 l'Ente consegue un risultato di competenza W1 pari a 934.621,74 euro, permangono positivi l'equilibrio di bilancio W2 pari a 463.857,94 euro e l'equilibrio complessivo W3 pari a 776.168,27 euro.

Questa Sezione ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione

Voci	Esercizio 2020			Esercizio 2021		
	residui	competenza	Totale	Residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			490.094,34			1.139.669,95
Riscossioni	1.308.242,57	10.088.748,86	11.396.991,43	1.370.914,91	5.378.497,80	6.749.412,71
Pagamenti	1.678.036,63	9.069.379,19	10.747.415,82	1.669.190,58	4.873.202,50	6.542.393,08
saldo di cassa al 31/12			1.139.669,95			1.346.689,58
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12			1.139.669,95			1.346.689,58
Residui attivi	1.475.451,58	1.345.295,62	2.820.747,20	1.272.449,58	2.340.991,58	3.613.441,16
Residui passivi	169.754,17	1.893.304,85	2.063.059,02	352.497,39	2.068.680,39	2.421.177,78

FPV spesa corrente			-			-
FPV spesa in conto capitale			-			-
Risultato amministrazione al 31/12			1.897.358,13			2.538.952,96

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Si prende atto che il Fondo Pluriennale Vincolato, sia per la spesa corrente che in conto capitale, non risulta costituito per entrambe le annualità osservate. L'Oref nel questionario al rendiconto 2021 ha precisato che *“la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021, non è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa”* specificando che *“non è stata disposta la reimputazione degli impegni in termini di spesa in conto capitale”*. Ciò premesso, anche alla luce dell'importo dei residui passivi iscritti al 31 dicembre 2021 e pari a 1.763.625,06 euro, si raccomanda la verifica della corretta valutazione del fondo pluriennale vincolato e si precisa che questa Sezione continuerà a monitorare negli esercizi successivi circa la correttezza delle relative imputazioni contabili.

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal d.lgs. 118 del 2011, presuppone una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della *“competenza finanziaria potenziata”*, la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei *“cronoprogrammi”* che regoleranno le spese di investimento.

L'importo del risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue.

Tabella n. 4 - Composizione risultato di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	1.897.358,13	2.538.952,96
Parte accantonata:		

Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	979.789,21	978.079,42
Fondo anticipazione di liquidità	603.409,11	583.148,78
Fondo perdite società partecipate	3.000,00	4.500,00
Fondo contenzioso	22.500,00	23.500,00
Altri accantonamenti (indennità di fine mandato)	17.000,00	16.000,00
Totale parte accantonata (B)	1.625.698,32	1.605.228,20
<u>Parte vincolata:</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali)	272.874,38	285.645,36
Vincoli derivanti da trasferimenti	64.719,33	71.942,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	
Altri vincoli	1.278,97	3.193,47
Totale parte vincolata (C)	338.872,68	360.781,02
<u>Parte destinata agli investimenti:</u>		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	358.850,74	411.163,40
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-426.063,61	161.780,34

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude l'esercizio 2020 con un disavanzo di amministrazione pari a 426.063,61 euro, in miglioramento rispetto al disavanzo di euro 604.795,85 dell'esercizio 2019, con la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 30 giugno 2020 che aveva previsto il ripiano nei modi e nei termini previsti dall'art. 39 ter della legge 28 febbraio 2020 n. 8.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 21 del 21 settembre 2021, trasmessa a questa Sezione con nota acquisita a protocollo con numero 1936 dell'11 maggio 2023, ha provveduto alla revoca per *ius superveniens* della propria deliberazione n. 10 del 2021 e contestualmente a disporre il ripiano del disavanzo di amministrazione 2020, pari a 426.063,61 euro, secondo i diversi tempi e modalità dettati dai commi 1 - bis, 1 - ter e 1- quater dell'art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 con le modalità di seguito riportate: "anno 2021 euro 58.498,60; anno 2022 euro 58.498,60; anno 2023 euro 58.498,60; anno 2024 euro 58.498,60; anno 2025 euro 58.498,60; anno 2026 euro 58.498,60; anno 2027 euro 58.498,60; anno 2028 euro 16.573,41".

Nel questionario 2021, l'Oref, in ordine al "caso in cui l'Ente per effetto della ricostituzione del F.A.L nel rendiconto 2019 ai sensi dell'art. 39-ter, co. 1, d.l. n. 162/2019, abbia registrato un maggior disavanzo rispetto all'esercizio precedente, ha applicato, ai fini del ripiano ed a decorrere dall'esercizio 2021, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020, le disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-bis, d.l. n. 73/2021, conv. in l. 106/2021 (ripiano in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni)" ha precisato che il maggior disavanzo da ripianare dal 2021 è pari a 426.063,61

euro con quota annua di 58.498 con 8 annualità previste; nella tabella 8.1.2 Composizione del disavanzo la rata è indicata in 53.257,95.

Dal questionario 2021 del Revisore si evince che l'Ente ha ricevuto nel 2021 le risorse del fondo di cui all'art. 52, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021 finalizzate a ridurre il maggior disavanzo determinato dalla ricostituzione del FAL per l'importo del contributo: 150.945. L'Ente ha utilizzato l'intero importo del contributo concesso per ripianare, nell'esercizio 2021, un maggior disavanzo, rispetto a quanto inizialmente programmato per 584.986 euro.

Nel rendiconto 2021 l'Ente chiude con un avanzo di 161.780,34 euro, in netto miglioramento rispetto al biennio precedente.

Tuttavia, dall'esame dei prospetti BDAP non risulta imputata la quota di disavanzo prevista dal piano approvato. In assenza di specifico atto che comprovi le maggiori attività a garanzia del pieno recupero del disavanzo, le quote annue previste nella deliberazione consiliare n. 21 del 2021, dovranno essere imputate nei prossimi esercizi.

Il Comune nell'esercizio 2020 ha accantonato 979.789,21 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), 603.409,11 euro al Fondo anticipazione di liquidità, 3.000,00 euro al Fondo perdite società partecipate, 22.500,00 euro al Fondo contenzioso e 17.000,00 euro ad altri accantonamenti (Fondo indennità fine mandato sindaco), per un totale di 1.625.698,32 euro che scendono a 1.605.228,20 euro nel 2021.

Nel successivo esercizio, infatti, sono stati accantonati euro 978.079,42 al Fondo crediti di dubbia esigibilità, 583.148,78 euro al Fondo anticipazione di liquidità, 4.500,00 euro al Fondo perdite società partecipate, 23.500.000 euro al Fondo contenzioso e 16.000,00 euro ad altri accantonamenti (Fondo rischi potenziali euro 11.500 e Fondo indennità fine mandato sindaco euro 4.500). Analizzando nello specifico per l'esercizio 2021, il FCDE è accantonato secondo il metodo ordinario.

Dal prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" inserito nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2021, si rileva che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*, ha accantonato a FCDE euro 966.404,41, una somma pari al 72,68 per cento dei residui mantenuti (euro 1.329.750,33, di cui euro 541.311,56 relativi alla competenza ed euro 788.438,77 relativi ad esercizi precedenti);
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie - Tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, ha accantonato a FCDE euro 11.675,01, una somma

pari al 5,66 per cento dei residui mantenuti (euro 206.119,58, di cui euro 64.291,58 relativi alla competenza ed euro 141.828,00 relativi ad esercizi precedenti).

Il FCDE di euro 978.079,42 è generato dai residui di parte corrente (euro 966.404,41 dal Titolo 1 ed euro 11.675,01 dal Titolo 3) e rappresenta circa il 27 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 3.613.441,16), che diventa circa il 64 per cento in riferimento ai Titoli 1 e 3 (euro 1.537.241,82).

Questa Sezione ricorda all'Ente di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, *"I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario"* (deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR).

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi"*.

Con riferimento alle somme vincolate, nel 2020 risultano 272.874,38 euro per obblighi-derivanti dalla legge, che nel 2021 salgono a 285.645,36 (fondo miglioramento dell'efficienza dei servizi 27.652,32 euro, utilizzo fondo sviluppo servizi sociali 19.050,33 euro, piano sociale di zona 232.983,71, spesa trasporto scolastico appaltato 5959 euro), mentre i vincoli derivanti da trasferimenti salgono da 64.719,33 euro nel 2020 a 71.942,19 nell'esercizio successivo. Gli altri vincoli, infine, salgono da 1.278,97 euro nel 2020 a 3.193,47 nel 2021 (proventi da contravvenzioni codice stradale).

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Oref ha verificato che l'Ente, nell'esercizio 2021 (pag. 25 della relazione), ha ricevuto le seguenti risorse che ha correttamente impiegato anche per gli specifici ristori: centri estivi 17.468,52 euro, fondo solidarietà alimentare 97.006,29 euro, fondo funzioni sociali 19.050,33 euro, fondo ristoro imprese servizi scolastici 5.959 euro, fondo agevolazione Tari utenze non domestiche 31.976,77 euro e fondo funzioni fondamentali 17.721,25 euro. Dalla tabella indicante i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021 risultano 41.017,62 euro per solidarietà alimentare anno 2020, 10.205,02 euro per centri estivi e servizi socio-educativi anno 2021, 5.959 euro per fondo destinato ai comuni per ristori ad imprese di trasporto scolastico anno 2021 per complessivi 57.182 euro. Dal questionario 2021 si evince che i vincoli dell'anno 2020 sono pari a 63.719,00. La parte spesa nell'esercizio 2021 è pari a 24.953 euro, pertanto, i vincoli derivanti dalla gestione 2020 nel rendiconto 2021 sono pari a 38.766.

Il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che: *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio.”*

4. Analisi della liquidità.

Si rileva che i dati forniti da Cassa depositi e prestiti (Cdp) indicano al 31 dicembre 2021 l'erogazione in favore del Comune, risalente al 17 luglio 2014 ai sensi del d.l. n. 35 del 2013, di un importo concesso pari a 3.181.418,82 euro con debito residuo di 583.148,78 euro e fine ammortamento al 31 maggio 2043.

L'Organo di revisione ha precisato che l'Ente per gli esercizi in esame non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi 2020 e 2021 presenta i seguenti risultati finali.

Tabella 5 - Gestione di cassa

	2020	2021
FONDO CASSA INIZIALE	490.094,34	1.139.669,95
TOTALE RISCOSSIONI	11.396.991,43	6.749.412,71
TOTALE PAGAMENTI	10.747.415,82	6.542.393,08
FONDO CASSA al 31.12	1.139.669,95	1.346.689,58
<i>Di cui cassa vincolata</i>	677.063,29	97.066,89

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Risulta aggiornata la giacenza di cassa vincolata che, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione, passa da euro 677.063,29 nel 2020 e si porta nell'esercizio successivo a 97.066,89 euro.

Tabella 6 - Evoluzione cassa vincolata

	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	410.735,81	677.063,29
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	-	-
Fondi vincolati all'1.1	410.735,81	677.063,29
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	2.489.512,63	2.098.504,90
Decrementi per pagamenti vincolati	2.223.185,15	2.678.501,30
Fondi vincolati al 31.12	677.063,29	97.066,89
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	-
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	677.063,29	97.066,89

Fonte: Relazioni e questionari consuntivo 2020-2021

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare squilibri in termini di cassa.

Questo Collegio sottolinea come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento di spese destinate di cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità

correnti, pone condizioni sia quantitative sia procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

5. Analisi dei residui

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 7 - residui attivi 2020-2021

RESIDUI ATTIVI	2020	2021
RESIDUI INIZIALI	2.824.142,49	2.821.547,20
RISCOSSIONI C/R	1.308.242,57	1.370.914,91
RIACCERTAMENTO RESIDUI	- 40.448,34	- 178.182,71
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.475.451,58	1.272.449,58
RESIDUI DI COMPETENZA	1.345.295,62	2.340.991,58
TOTALE RESIDUI	2.820.747,20	3.613.441,16
% RISCOSSIONE RESIDUI	46	49
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	12	30

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui attivi è pari al 12 per cento nell'esercizio 2020 e sale al 30 per cento nel 2021, mentre la quota di riscossione è pari al 46 per cento nel 2020 e sale al 49 per cento nel 2021.

La Tabella *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio*, relativamente agli esercizi in esame, presente nel questionario 2021, indica per IMU/TASI residui iniziali di 121.726,39 euro nel 2020 e 146.938,14 euro nel 2021 ed un riscosso in c/residui pari a 65.975,69 euro nel 2020 e 146.938,14 euro nel 2021; per TARSU/TIA/TARI residui iniziali di 794.743,83 euro nel 2020 e 904.974,27 euro nel 2021 ed un riscosso in c/residui pari a 59.485,40 euro nel 2020 e 79.832,60 euro nel 2021; per sanzioni per violazioni al codice della strada residui iniziali di 1.829 euro nel 2020 e 2.000 euro nel 2021 ed un riscosso in c/residui pari a 1.502,10 euro nel 2020 e a 843,84 euro nel 2021. Sono indicati a zero, invece, i valori relativi a fitti attivi e canoni patrimoniali, proventi acquedotto, proventi permessi di costruire e proventi canoni di depurazione.

Relativamente ai dati degli esercizi 2020 e 2021 si segnalano difformità tra quelli riportati nella relazione al rendiconto e quelli del questionario. A tal proposito si raccomanda una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti, per evitare aggravii istruttori.

Questo Collegio ricorda come gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero invece garantire una soddisfacente condizione di liquidità.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per il recupero dei crediti, ponendo la massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Tabella 8 - residui passivi 2020-2021

RESIDUI PASSIVI	2020	2021
RESIDUI INIZIALI	1.861.624,36	2.063.859,02
PAGAMENTI C/R	1.678.036,63	1.669.190,58
RIACCERTAMENTO RESIDUI	- 13.833,56	- 42.171,05
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	169.754,17	352.497,39
RESIDUI DI COMPETENZA	1.893.304,85	2.068.680,39
TOTALE RESIDUI	2.063.059,02	2.421.177,78
% PAGAMENTI RESIDUI	90	81
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	17	30

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi passa dal 17 per cento del 2020 al 30 per cento del 2021, mentre quella dei pagamenti scende dal 90 per cento del 2020 all'81 per cento del 2021.

L'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2020-2021 ha precisato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate. La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 22 settembre 2014, presente su Bdap è pari a nell'esercizio 2020 a 14 giorni, mentre nel 2021 è di - 19 giorni. Anche in questo caso si rileva una mancanza di coerenza fra dati; in particolare

è stata rilevata una differenza tra i dati riportati nella nota prot. 1936 dell'11 maggio rispetto a quelli riportati a pag.8 della relazione dell'Oref (- 21 giorni rispetto a 16 giorni).

7. Spese di rappresentanza

È stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" il prospetto allegato al rendiconto dell'Ente previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, dal quale non risultano effettuate spese di rappresentanza. Si prende atto che l'Ente risulta dotato di un regolamento comunale per le spese di rappresentanza, trasmesso a questa Sezione in data 17 dicembre 2021, acquisito in pari data con prot. n. 6605.

8. Organismi partecipati

Il Comune con delibere consiliari nn. 51 del 30 dicembre 2021 e 44 del 27 dicembre 2022 (inoltrate con note prot. 1936 del 11 maggio 2023), ha effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie per gli esercizi in esame.

La tabella che segue indica le partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente e quanto disposto nella relazione tecnica.

Tabella 9 - Elenco partecipazioni.

PARTECIPATA	% partecipazione	Esito rilevazione
ACA s.p.a. <i>in house providing</i>	1,45	mantenimento
Farmacia comunale Collecervino s.r.l. unipersonale	100	mantenimento
Società intercomunale gas s.p.a	19,25	mantenimento
Vestina Gas s.r.l.	11	Cessione/alienazione quote
Ambiente s.p.a.	2,74	Cessione/alienazione quote
Pescarainnova s.r.l.	3,75	Cessione/alienazione quote

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. 51 del 30 dicembre 2021 e n. 44 del 27 dicembre 2022

Nelle deliberazioni n. 51 del 31 dicembre 2021 e n. 44 del 27 dicembre 2022 viene dato atto che "la ricognizione effettuata non richiede la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione" e nella relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020 si precisa che "in attuazione di quanto stabilito con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 48 del 30/09/2017 e n. 44 del 29/12/2018, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Con particolare riferimento alla Società Vestina Gas l'intera quota detenuta dal Comune è stata dismessa, a privati, congiuntamente con quella del Comune di Penne. Per la quota detenuta in Ambiente S.p.A. la trattativa con gli organi della società per il suo riacquisto è andata a buon fine e, pertanto, il Comune non è più socio della stessa. Riguardo alla Società Pescarainnova s.r.l., dopo l'esito infruttuoso dell'asta pubblica che è andata deserta; dopo il vano tentativo di cessione della quota agli altri soci il Comune ha verificato la disponibilità degli stessi a procedere alla liquidazione della società

senza raggiungere il necessario consenso.” Nell’esercizio successivo, in merito alla Società Pescarainnova s.r.l. la relazione tecnica aggiunge che *“è stata attivata la procedura di messa in liquidazione e alla data del 31 dicembre 2021 tale procedura risulta ancora in itinere.”* Sulle dismissioni, come già sottolineato nella propria deliberazione n. 11/2022/PRSE questa Sezione ribadisce la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

Per quanto riguarda la società ACA, invece, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 risulta che possiede le seguenti partecipazioni: *100 per cento della società Risorse Idriche S.r.l. di Pescara in liquidazione e 40 per cento della società Hydrowatt Abruzzo S.p.A.* quindi partecipazioni indirette dell’ente tramite la partecipata.

L’Organo di revisione, nelle relazioni dei rendiconti 2020 *“ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati, per inerzia dei soggetti partecipati”*. Nella relazione al rendiconto 2021 viene precisato che tre società hanno comunicato i propri crediti e debiti mediante nota a firma del Responsabile finanziario, ma che i prospetti dimostrativi non recano l’asseverazione dell’organo di controllo. Nel questionario 2021 viene indicato che *“la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG”*.

La Sezione rammenta che l’obbligo - sancito dall’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell’ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l’insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L’obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *“in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*. A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell’ente pubblico controllante. Conseguentemente, la

Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati. Tutto ciò è in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia - delib. n. 209/2018).

9. Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è del 3,27 per cento nel 2020 (nel questionario 2021 viene invece indicato 3,08) e 2,92 per cento nel 2021 (si rileva, anche in questo caso, una differenza di dati fra documenti); è stato quindi rispettato il limite previsto dall'art. 204 Tuel. La tabella seguente indica il debito contratto.

Tabella 10 - Totale debito contratto

	2020	2021
1) Debito complessivo contratto al 31/12	1.999.516,02	1.841.922,05
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020-2021 (comprese le estinzioni anticipate)	157.593,97	249.800,97
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	-	-
TOTALE DEBITO	1.841.922,05	1.592.121,08

Fonte: Relazione e questionario organo di revisione al consuntivo 2020-2021

Il debito medio per abitante dell'Ente, si porta da 303,90 euro del 2020 a 264,52 euro del 2021. Per quanto riguarda gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, si registra la seguente evoluzione.

Tabella 11 - Oneri finanziari e quota capitale

	2020	2021
Oneri finanziari	114.594	96.505,40
Quota capitale	157.593,97	249.800,07
TOTALE	272.188,86	346.305,47

Fonte: Relazione organo di revisione al consuntivo 2020 - 2021

A tal proposito si rileva che per gli oneri finanziari, nella relazione al rendiconto 2020 è riportato un valore pari a 117.594,89 euro (pag. 24) mentre nella relazione del successivo esercizio viene indicato un valore pari a 114.594,89 (pag. 21).

10. Parametri deficitari

Dall'analisi dei parametri deficitari, si evince il rispetto negli esercizi in esame dei limiti imposti dalla vigente normativa.

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*; il Comune rispetta detti parametri e pertanto non è *“strutturalmente deficitario”*.

11. Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2020 ha verificato che l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. Nel relativo questionario vengono segnalati debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre 2021 per euro 4.577,36 relativi a sentenze esecutive e, nello specifico, a quella emessa dalla Corte di cassazione, sezz. unite civili, con il n. 38597, in data 6 dicembre 2021.

Questa Sezione di controllo invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

12. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Si rileva nella relazione al rendiconto 2021 che l'Ente non ha ricevuto risorse di cui al d.m. n.11 del 2021, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

13. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Considerato che, come anche messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale”* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 12 giugno 2023, relativamente ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- dall'analisi del prospetto *“disponibilità liquide”* emerge un fondo di cassa per euro 2.172.761,65, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2021 (euro 1.346.689,58).

Si rileva, infine, la presenza di “versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese” per euro 7.675,96. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

Dalla verifica degli stanziamenti su Bdap, emerge inoltre che anche nel rendiconto 2022 non risulta imputata, come prima voce della spesa, la quota di disavanzo prevista dal piano approvato.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto:

- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- a provvedere, in assenza di specifico atto riportante le maggiori attività che hanno garantito il pieno recupero del disavanzo del 2020, all’imputazione delle quote previste nel piano approvato e non contabilizzate negli esercizi 2021 e 2022;
- al rispetto della normativa sull’armonizzazione contabile in riferimento alla predisposizione dei cronoprogrammi di spesa ed alla corretta quantificazione del Fondo pluriennale vincolato;
- ad adottare misure organizzative al fine di migliorare il livello della riscossione delle entrate proprie e di velocizzare la riscossione (sia ordinaria che coattiva) al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- ad adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di dismissione delle quote di partecipazione nelle società;
- a garantire il rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l’Ente ed i suoi organismi partecipati;

L’Organo di revisione è tenuto a vigilare sull’attuazione delle azioni correttive che l’Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Collecervino (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 14 giugno 2023.

Il Relatore

Chiara GRASSI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA